

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1840

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **LONGO** e **LIZZADRI**

Presentata il 17 dicembre 1959

Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di medaglia d'oro al valor militare e ai familiari dei caduti insigniti dell'alta decorazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Se è vero che il riconoscimento di atti di valor militare ha trovato in ogni tempo e in ogni luogo la più estesa applicazione, indipendentemente da ogni altra valutazione di carattere contingente e politico, è anche vero che tale riconoscimento non può prescindere da un particolare, concreto aspetto di carattere economico al fine di dare consistenza al riconoscimento morale e patriottico che in ogni tempo ha circondato coloro che, decorati della massima onorificenza militare, rappresentano per il popolo e soprattutto per i giovani il simbolo vivente del valore e dello spirito di sacrificio.

A tale concetto si sono ispirate tutte le consuetudini e le usanze dei popoli del passato e si ispirano le legislazioni moderne, in Italia e negli altri Stati. È noto che in tutti i Paesi del mondo, dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica, alla Francia, all'Inghilterra, ecc., il conferimento di decorazioni militari è accompagnato sempre dal riconoscimento di particolari importanti diritti e dalla corresponsione di tangibili pensioni atte ad assicurare un tenore di vita adeguato alle onorificenze concesse.

In particolare ciò si può riscontrare per le più alte onorificenze militari — corrispondenti in Italia alla medaglia d'oro al valor militare — che premiano gli atti più alti di

valore e simboleggiano le virtù patriottiche di un popolo.

Anche se un più adeguato riconoscimento si rende oggi necessario per tutti i decorati al valor militare, il cui assegno di medaglia è rimasto eccessivamente basso, per i decorati della massima onorificenza militare ci sembra che il problema vada affrontato e risolto, proprio a sancire l'atto simbolico di riconoscimento patrio verso coloro che giustamente sono identificati come l'espressione massima delle benemerienze militari e civiche.

Questo riconoscimento non sarebbe però completo né esprimerebbe per intero la riconoscenza della nazione, se non fosse esteso ai familiari di coloro che, meno fortunati, meritando la massima decorazione fecero contemporaneamente generoso olocausto della loro vita. A questi familiari è rimasto il doloroso ma onorifico mandato di rappresentare i Caduti decorati di medaglia d'oro di fronte al Paese.

Anche la loro esistenza va tutelata e onorata: alla sventura del lutto subito non può essere aggiunta l'amarezza di un possibile e spesso grave disagio economico che li porrebbe in condizione umiliante per loro, ma certo ancora più umiliante per lo Stato cui è devoluto il compito di tutelare la dignità dei

familiari dei decorati della massima ricompensa al valor militare.

L'attuale legislazione è unanimemente riconosciuta come insufficiente a garantire un minimo di sicurezza sia per i viventi che per i familiari dei Caduti decorati di medaglia d'oro. Un provvedimento di legge si impone come atto di doveroso riconoscimento verso questi benemeriti.

Il loro numero non è elevato se si consideri il numero delle guerre sostenute dal nostro

Paese: 118 sono i decorati di medaglia d'oro al valor militare viventi e 1917 i Caduti. Cifre destinate a ridursi progressivamente per la legge fatale del tempo e in effetti già notevolmente ridotte per quanto riguarda i congiunti dei decorati Caduti. L'esiguità di queste cifre dimostra che è possibile giungere a un voto favorevole, soprattutto considerando quale alto significato morale avrebbe di fronte al Paese che certamente lo salterebbe con soddisfazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai decorati di medaglia d'oro al valor militare viventi è concessa una pensione straordinaria a vita di lire 1.000.000 annue.

ART. 2.

La vedova e gli orfani dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria, e la vedova e gli orfani in caso di decesso dei decorati di cui all'articolo 1 della presente legge, hanno diritto alla pensione straordinaria a vita di lire 500.000 annue secondo le norme di cui al titolo III della legge 10 agosto 1950, n. 648.

ART. 3.

Ai fini della presente legge, in deroga al 3° comma dell'articolo 62 della legge 10 agosto 1950, n. 648, gli orfani della donna decorata al valor militare sono equiparati agli orfani del militare — uomo decorato — e godono senza bisogno di altre condizioni, dello stesso trattamento per essi previsto dall'articolo 62, 1° e 2° comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648.

ART. 4.

Quando il decorato sia morto senza lasciare vedova od orfani con diritto a reversibilità della pensione straordinaria, questa spetta ai genitori, collaterali ed assimilati, nell'ordine stabilito dall'articolo 71 e con le norme degli articoli 75, 76, 83 e 84 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 5.

Ai fini della concessione della reversibilità di cui agli articoli precedenti, sono applicabili comunque le norme fissate negli articoli 87, 88, 89 e 90 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

ART. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1959-60 si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.